

DELIBERA N. 107/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 marzo 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la segnalazione del 6 giugno 2019, riproposta il 22 luglio seguente (rispettivamente prot.lli n. 27956 e n. 320707) con sollecito del 9 settembre 2019 (prot. n. 376231), con la quale il Consigliere della Provincia Autonoma di Trento Alex Marini ha asserito la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della Provincia Autonoma di Trento relativamente alle *“Comunicazioni istituzionali del Consiglio provinciale “Sgarbi elogia Prevedel e visita Palazzo Trentini” del 3 giugno 2019, e della Giunta provinciale “Comunicato 1363” del 4 giugno 2019 e “Comunicato 1378” del 6 giugno 2019”*, attività realizzate nel periodo *“antecedente alla votazione*

relativa ai ballottaggi nei comuni turistici di Levico Terme e Borgo Valsugana” del 9 giugno 2019, prive del “requisito dell’indispensabilità e dell’indifferibilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni propri e dell’ente in quanto [...] avrebbero potuto essere efficacemente organizzate e soprattutto comunicate successivamente la data di svolgimento dei ballottaggi [nonchè] del requisito dell’impersonalità, in quanto il materiale utilizzato ed esposto per la promozione degli eventi pubblicati sui siti del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale, danno atto della partecipazione di diverse cariche istituzionali: Presidente, Vice Presidente e Assessori della Giunta provinciale; Presidente dell’ente pubblico non economico Museo d’Arte Moderna di Trento e di Rovereto, Presidente del Consiglio provinciale e consiglieri provinciali di maggioranza”.

In particolare, si tratta della “nota a stampa sul sito istituzionale del Consiglio provinciale dal titolo “Il presidente Kaswalder ha accolto il presidente del Mart – Sgarbi elogia Prevedel e visita Palazzo Trentini” del 3 giugno 2019. Si precisa che “l’incontro con il presidente del MART [...] ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio provinciale, del Presidente della Giunta e di numerosi esponenti della giunta e della maggioranza provinciale, al fine ufficiale di consentire al parlamentare Vittorio Sgarbi di visitare Palazzo Trentini, nel corso del quale quest’ultimo si è lasciato andare a considerazioni inerenti alla situazione politica, per quanto mascherate sotto forma di “battuta”. In particolare si fa riferimento ad un’affermazione attribuita al succitato Vittorio Sgarbi, il quale avrebbe commentato l’opera d’arte intitolata “Apollo che scortica Marsia” paragonandone i protagonisti ai 2 vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio” e dei due comunicati della Giunta provinciale, il numero 1363 del 4 giugno 2019 dal titolo “Il presidente Fugatti e l’assessore Failoni all’assemblea dell’Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche – Meno burocrazia e più infrastrutture per il turismo trentino” e il numero 1378 del 6 giugno seguente dal titolo “Soddisfazione del presidente Fugatti: “Risposte certe ai bisogni dei cittadini”” – Semplificazione burocratica e sviluppo: approvato il disegno di Legge della Giunta”;

RILEVATO che con nota del 7 novembre 2019 (prot. n. 477906) l’Autorità, a seguito del sollecito inoltrato in data 12 settembre 2019 (prot. n. 386711) al Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento per la trasmissione degli esiti dell’istruttoria sommaria e in assenza di riscontro, a quella data, delle attività previste dall’articolo 10, secondo comma della legge 28 del 2000 e dall’articolo 24, comma 1, lettera b) della citata delibera n. 109/19/CONS, ha comunicato al Comitato medesimo di procedere “direttamente, al fine di poter esercitare il suo potere decisionale ed adottare i provvedimenti di propria competenza”;

RILEVATO che il dott. Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento, ha fornito riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dall’Autorità in data 19 dicembre 2019 (prot. n. 546931), con la nota del 14 gennaio 2020 (prot. n. 16195), in cui si precisa, in sintesi, quanto segue:

- *l’Ufficio stampa della Provincia, fino alle elezioni europee, che in Trentino coincidevano anche con le elezioni suppletive, ha posto in essere, nel rispetto*

della legge numero 28 del 2000 sulla par condicio, una comunicazione espressa rigorosamente in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, come previsto dall'articolo 9 della citata legge;

- *a partire dal 27 maggio, l'attività di comunicazione è ripresa secondo i normali canoni di servizio, ad eccezione di notizie o tematiche che riguardassero la zona della Valsugana ed in particolare i comuni di Borgo Valsugana e di Levico, dove si sarebbe dovuto votare per un turno di ballottaggio necessario per la scelta della nuova amministrazione comunale. Si è ritenuto di agire così per non sminuire la funzione di servizio pubblico svolta dall'Ufficio stampa della Provincia che nell'interesse collettivo veicola alla cittadinanza, direttamente o attraverso i media, notizie sull'attività, sulle politiche e sui provvedimenti varati dalla Giunta provinciale. Una funzione pubblica che si ritiene non dovesse essere inibita, nelle due settimane antecedenti i ballottaggi, con la precauzione, come detto, che questa comunicazione evitasse di influenzare le scelte di voto dei cittadini nei due soli comuni interessati al voto;*
- *così si ritiene di aver agito anche in relazione ai due comunicati stampa posti all'attenzione del Corecom dal consigliere provinciale Alex Marini: uno riguarda un provvedimento legislativo, approvato dal Consiglio provinciale di Trento, in materia di semplificazione burocratica, i cui contenuti, a prescindere dalle diverse opinioni politiche, hanno un'importante rilevanza per la collettività; l'altro, relativo alla partecipazione del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e dell'assessore provinciale al turismo, Roberto Failoni all'assemblea dell'Associazione degli albergatori trentini, era funzionale a spiegare la posizione della Giunta provinciale rispetto alle politiche messe in campo in un settore di grande valenza per il Trentino, come quello del turismo. Si è valutato che entrambi i comunicati fossero "indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni", come recita l'articolo 9 della normativa sulla par condicio e non sarebbero stati parimenti efficaci utilizzando la forma impersonale, visto che venivano riportate le opinioni di chi ha in questo momento la responsabilità di guidare l'amministrazione pubblica;*

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione della Provincia Autonoma di Trento oggetto di segnalazione, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di

comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00, nel sancire il divieto di comunicazione istituzionale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all’ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che il turno elettorale di ballottaggio per le elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali previsto per il giorno 9 giugno 2019 ha coinvolto una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, sul presupposto della valenza locale, l’ambito di applicazione delle disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28 contenute nella delibera n. 109/19/CONS è limitato all’emittenza radiotelevisiva privata e agli editori di giornali quotidiani e periodici negli ambiti locali interessati dal voto;

RILEVATO che, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 della legge n. 28/2000, con riferimento al turno elettorale di ballottaggio del 9 giugno 2019 trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse, fra le quali non è inclusa la Provincia Autonoma di Trento, ma i Comuni della provincia di Borgo Valsugana e Levico;

RAVVISATA, comunque, l’esigenza di assicurare l’imparzialità nella promozione di iniziative di comunicazione da parte degli enti locali territorialmente limitrofi a quelli nei quali si svolgono le consultazioni elettorali, al fine di evitare il determinarsi di situazioni di valenza indirettamente propagandistica (delibera n. 308/18/CONS);

RITENUTO, per l'effetto, che l'Amministrazione Provinciale di Trento avrebbe dovuto attenersi con particolare rigore, nel corso della campagna elettorale relativa al turno di ballottaggio del 9 giugno 2019, all'osservanza del principio di imparzialità, in relazione alla promozione di iniziative di comunicazione istituzionale;

RITENUTO che, in casi analoghi, l'Amministrazione segnalata, pur non destinataria del divieto recato dall'articolo 9 legge 28/2000 e di un eventuale provvedimento sanzionatorio, è comunque richiamata ad attenersi "*con particolare rigore, nel periodo elettorale e fino all'espletamento delle operazioni di voto, all'osservanza del principio di imparzialità, in relazione alla promozione di iniziative di comunicazione istituzionale*", prima che intervenga quindi la chiusura della campagna elettorale (delibera n. 108/12/CONS);

RILEVATO che, nel caso di specie, sono state espletate le operazioni di voto per cui risulta priva di motivazione l'adozione di un provvedimento di richiamo, che comunque *ab initio* sarebbe stato impraticabile, atteso che le attività di comunicazione istituzionale della Provincia Autonoma di Trento del 3, 4 e 6 giugno 2019 sono state segnalate solo il 6 giugno 2019, ultimo giorno di campagna elettorale per il turno elettorale di ballottaggio;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*", ai sensi del quale "*All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»*";

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa, con l'invito alla Provincia Autonoma di Trento ad attenersi per il futuro, in casi analoghi a quelli oggetto di decisione, all'osservanza dei principi sopra richiamati.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Provincia Autonoma di Trento e al segnalante e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Nicola Sansalone